



Istituto Tecnico Industriale Statale “Q. Sella”

SEDE CENTRALE - VIA F.lli ROSSELLI, 2 TEL. 015 85.56.811 FAX 015 85.56.870

PEO: BITF01000Q@istruzione.it PEC: BITF01000Q@pec.istruzione.it

C. F. 81024080020 Web: www.itis.biella.it

SUCCURSALE CITTÀ DEGLI STUDI C.so G. PELLA, 4 - BIELLA TEL. 015 40.32.13 FAX 015 40.17.20

Organizzazione con sistema di gestione certificato da CERTIQUALITY secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015
Certificato numero 1167 QM settore Ea34



REGOLAMENTO PER L'USO DELLE BICICLETTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE

rev. 0 del 24/03/2026

Indice generale

Art. 1 – Ambito di applicazione	2
Art. 2 – Autorizzazione all'uso	2
Art. 3 – Condizioni della bicicletta	2
Art. 4 – Dispositivi di sicurezza obbligatori	2
Art. 5 – Modalità di avanzamento	2
Art. 6 – Rispetto del Codice della Strada	2
Art. 7 – Comportamento di guida	2
Art. 8 – Divieto di utilizzo di dispositivi elettronici	3
Art. 9 – Parcheggio delle biciclette	3
Art. 10 – Responsabilità	3
Art. 11 – Abbigliamento	3
Art. 12 – Sanzioni	3
Art. 13 – Disposizioni finali	3

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina l'uso delle biciclette da parte degli studenti nell'ambito di attività scolastiche organizzate dall'Istituto, al fine di garantire la sicurezza degli alunni e il rispetto della normativa vigente e della funzione educativa della Scuola.

Art. 2 – Autorizzazione all'uso

1. L'uso delle biciclette è consentito esclusivamente agli studenti preventivamente formati e autorizzati.
2. L'autorizzazione è subordinata alla partecipazione obbligatoria a un incontro formativo svolto con i rappresentanti della Polizia o dei Vigili urbani, finalizzato alla conoscenza delle regole di sicurezza e del Codice della Strada.
3. In assenza dei requisiti di cui ai commi precedenti, l'utilizzo della bicicletta non è consentito.

Art. 3 – Condizioni della bicicletta

1. Gli studenti sono tenuti a verificare, prima dell'utilizzo, che la bicicletta affidata sia in buone condizioni di funzionamento.
2. La bicicletta deve essere dotata di:
 - a. freni efficienti;
 - b. luci anteriori e posteriori funzionanti;
 - c. campanello;
 - d. pneumatici adeguatamente gonfiati.
3. Qualsiasi danno o malfunzionamento riscontrato al momento dell'affidamento, durante l'attività o alla riconsegna deve essere immediatamente segnalato al Docente responsabile.

Art. 4 – Dispositivi di sicurezza obbligatori

1. È obbligatorio l'uso del casco e delle bretelle catarifrangenti.
2. I dispositivi di sicurezza sono forniti dalla scuola e devono essere indossati per tutta la durata dell'attività.

Art. 5 – Modalità di avanzamento

1. Gli studenti devono procedere esclusivamente in fila indiana, mantenendo sempre la distanza di sicurezza.
2. L'apri fila e il chiudi fila sono individuati dall'Istituto e sono dotati di walkie-talkie per la comunicazione reciproca.
3. L'apri fila e il chiudi fila hanno il compito esclusivo di segnalare i cambi di direzione mediante l'uso del braccio.
4. Tutti gli studenti hanno l'obbligo di segnalare, sollevando il braccio secondo le indicazioni della Polizia Stradale/dei Vigili Urbani, eventuali buche o anomalie del fondo stradale.

Art. 6 – Rispetto del Codice della Strada

1. Tutti gli studenti sono tenuti al rispetto integrale delle norme vigenti del Codice della Strada.
2. Devono essere osservati segnali stradali, precedenza e limiti di velocità.

Art. 7 – Comportamento di guida

1. È obbligatorio condurre la bicicletta con entrambe le mani sul manubrio.
2. È vietato:
 - a. sorpassare;
 - b. compiere manovre pericolose;
 - c. correre o gareggiare;

- d. zigzagare;
- e. impennare;
- f. utilizzare la bicicletta in modo improprio o non conforme alle regole di sicurezza.

3. Gli studenti devono attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal docente accompagnatore.

Art. 8 – Divieto di utilizzo di dispositivi elettronici

Durante la guida è vietato l'uso di smartphone, cuffie o altri dispositivi elettronici che possano costituire fonte di distrazione.

Art. 9 – Parcheggio delle biciclette

1. Le biciclette devono essere parcheggiate esclusivamente negli spazi indicati dalla scuola.
2. Ogni bicicletta deve essere chiusa con il lucchetto fornito dall'Istituto.

Art. 10 – Responsabilità

1. Ogni studente è responsabile dell'uso corretto della bicicletta affidata.
2. Eventuali danni a persone, cose o al mezzo derivanti da un uso improprio sono imputabili allo studente responsabile.
3. Qualsiasi danno arrecato alla bicicletta a seguito di utilizzo non conforme al presente regolamento dovrà essere risarcito.

Art. 11 – Abbigliamento

1. Gli studenti devono indossare la divisa d'Istituto.
2. È consentito indossare, al di sotto della divisa, ulteriori indumenti ritenuti opportuni in relazione alle condizioni climatiche o personali.
3. Resta fermo l'obbligo di indossare nella modalità prescritta i dispositivi di sicurezza obbligatori.

Art. 12 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto.
2. Le sanzioni possono includere richiami verbali, note disciplinari e, nei casi più gravi o reiterati, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'utilizzo della bicicletta.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è parte integrante del Regolamento d'Istituto.
2. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente.
3. Il presente regolamento non annulla, modifica o sostituisce, in tutto o in parte, la normativa vigente ad esso sovraordinata. Ove un articolo, un comma o comunque una o più parti del presente regolamento siano in contrasto con la normativa vigente, queste parti si considerano annullate e non producono effetti.
4. Resta sempre salvo il diritto dell'amministrazione ad esercitare azioni in autotutela per il proprio operato.
5. Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione degli organi collegiali competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziano Badà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs 39/93